



Analisi del protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Nel protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stilato al Ministero del Lavoro il 30 Giugno 2022 ci sono indicazioni per prevenire la diffusione del Covid-19 con alcune misure di prevenzione. Tale protocollo – reso noto dal Ministero del Lavoro dopo il confronto con Ministero della Salute, MISE, Inail e parti sociali – è dedicato al settore privato, e dovrà essere approvato in via definitiva per restare in vigore fino al 31 ottobre 2022.

Le misure previste nel Protocollo sono relative a:

1) Informazione

Il datore di lavoro informa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali possono essere annoverate:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

2) Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro - Temperatura corporea

Il personale – recita il protocollo – prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura. Se risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito l'accesso. Il dipendente con la febbre dovrà essere immediatamente isolato e gli dovrà essere fornita una mascherina Ffp2. Nel testo del protocollo si spiega

che quel dipendente non dovrà andare al pronto soccorso o nelle infermerie, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Se invece i sintomi – tosse o febbre – verranno riscontrati quando il dipendente è già al lavoro lui stesso dovrà comunicarlo subito al datore di lavoro e, comunque, dovrà essere subito isolato.

3) Gestione degli appalti

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4) Pulizia e sanificazione in azienda - ricambio dell'aria

Tutti i locali del posto di lavoro dovranno essere puliti e sanificati giornalmente. Inoltre, a fine turno, occorre garantire la pulizia e la sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti. Importante è anche il ricambio d'aria e, perciò, in tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio di aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. Se nei locali aziendali si scopre che c'è una persona contagiata, saranno necessarie sanificazione e ventilazione immediate.

5) Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6) Protezioni. Quando si devono usare in ufficio?

Il protocollo siglato ha il valore di una forte raccomandazione. Indica le mascherine filtranti Ffp2 – non dunque anche le mascherine chirurgiche – come strumento utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti. Pertanto, le mascherine stesse rimangono presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, nei luoghi chiusi, in quelli aperti al pubblico o dove non si può rispettare il distanziamento di un metro. Il datore di lavoro dovrà assicurare la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne ai lavoratori l'utilizzo nei contesti a maggior rischio.

Il vecchio protocollo invece prevedeva che in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o

all'aperto era comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

Come avvenuto già con le precedenti versioni del protocollo saranno comunque le singole aziende in base al contesto lavorativo a decidere se rendere ancora più stringente il vincolo a indossare la mascherina Ffp2. Lo stesso protocollo prevede infatti che il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure – continua la bozza – sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Nel settore pubblico, ha precisato il Ministero della Funzione pubblica, restano in vigore le regole che non prevedono un obbligo. L'uso delle mascherine è tra le misure che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza.

7) Spazi comuni. Come saranno regolati?

Saranno contingentati gli ingressi nelle mense, nelle aree fumatori e negli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8) Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Entrata e uscita dei dipendenti, ove possibile, dovranno essere scaglionate in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del

contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus Covid-19.

10) Riammissione al lavoro dopo infezione da virus Covid-19

*** Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

Per quei lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, alla richiesta di rientro al lavoro in presenza (se in periodo subito successivo al termine del periodo di malattia), il datore di lavoro richiede al medico competente una visita medica, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. All'atto della visita il lavoratore dovrà presentare, oltre alla documentazione clinica, anche la certificazione di avvenuta negativizzazione, in particolare: test molecolare.

*** Lavoratori positivi sintomatici**

Questi lavoratori, risultati ammalati, ma con sintomi di malattia meno gravi rispetto a quelli previsti al punto A, per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno **7/10** giorni (a secondo dei casi) dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal medico curante o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare o antigenico (effettuati presso centri autorizzati dalle Regioni) con riscontro negativo.

Al momento della richiesta di rientro in servizio sarà cura del lavoratore fornire al datore di lavoro la generica informativa, provvedendo poi all'invio, anche in modalità telematica, al medico competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test; quest'ultimo provvederà tempestivamente a comunicare al datore di lavoro, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell'attività lavorativa.

*** Lavoratori positivi asintomatici**

Questi lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 (caso confermato) ma asintomatici per tutto il periodo, per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno **7/10** giorni (a secondo dei casi) dall'effettuazione del test positivo, ed aver effettuato un test molecolare o antigenico (effettuati presso centri autorizzati dalle Regioni) con riscontro negativo.

Al momento della richiesta di rientro in servizio sarà cura del lavoratore fornire al datore di lavoro la generica informativa, provvedendo poi all'invio, anche in modalità telematica, al medico competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test; quest'ultimo provvederà tempestivamente a comunicare al datore di lavoro, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell'attività lavorativa.

*** Lavoratori positivi a lungo termine**

I lavoratori ancora positivi al Test molecolare oltre il ventunesimo giorno, sebbene possano interrompere, su indicazione del medico curante, l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020), non potranno comunque rientrare al lavoro in presenza prima della negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuati presso centri autorizzati dalle Regioni.

In caso di impossibilità di ricorso al lavoro agile il lavoratore ancora positivo, tramite il proprio medico curante dovrà continuare ad essere coperto da un certificato di prolungamento di malattia per il periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione del test molecolare o antigenico effettuati presso centri autorizzati dalle Regioni.

Al momento della negativizzazione del test, sarà cura del lavoratore fornire al datore di lavoro la generica informativa, provvedendo poi all'invio, anche in modalità telematica, al medico competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test; quest'ultimo provvederà tempestivamente a comunicare al datore di lavoro, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell'attività lavorativa.

11) Smart working. Chi presta servizio da casa?

Il nuovo protocollo, a causa dell'incremento della circolazione del virus, fornisce anche delle indicazioni, richiamandone l'importanza, sullo smart working, una modalità finora molto impiegata dalle aziende anche se negli ultimi tempi si era tornati molto di più verso il lavoro in presenza. Anche se non ci sono indicazioni dettagliate e precise, comunque lo fa in due passaggi, specificando che pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto – ma non solo – con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. In questo senso – prosegue la bozza – le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata la possibilità di ricorrere al lavoro agile emergenziale, cioè senza la necessità dell'accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, che attualmente scade il 31 agosto..

12) Lavoratori fragili

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Inoltre, le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

13) Aggiornamento del protocollo

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute Protocollo, con la partecipazione delle RSA e delle RLS.

Dove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove

costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza anche del Comitato Territoriale, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus Covid-19.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali nel Protocollo condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.